

# **COMUNE DI SAVOSA**



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

**del 14 giugno 2021**

# INDICE

## Disposizioni generali

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Basi legali

## Beneficiari – Autorità competenti e campi di applicazione

- Art. 3 Beneficiari
- Art. 4 Autorità competente
- Art. 5 Campi di applicazione
- Art. 6 Finanziamento
- Art. 7 Versamento

## Procedura e condizioni di incentivazione

- Art. 8 Procedura
- Art. 9 Condizioni di incentivazione

## Incentivi per risanamenti di edifici o impiantistica

- Art. 10 Risanamenti energetici di edifici
- Art. 11 Nuove costruzioni Minergie-A® e Minergie-P®
- Art. 12 Sostituzione di un impianto di teleriscaldamento – pompe di calore o impianti a pellets
- Art. 13 Sostituzione di una pompa di calore
- Art. 14 Installazioni impianti fotovoltaici
- Art. 15 Batterie di accumulo abbinata a impianti fotovoltaici
- Art. 16 Installazioni impianti solari termici
- Art. 17 Scaldacqua a pompa di calore
- Art. 18 Analisi CECE®-Plus

## Incentivi promozione mobilità sostenibile

- Art. 19 Abbonamenti di trasporto pubblico
- Art. 20 Carte giornaliere FFS
- Art. 21 Biciclette e motoveicoli elettrici
- Art. 22 Autoveicoli elettrici e presa di ricarica

## Altri incentivi

- Art. 23 Benzina alchilata e utensili da giardino elettrici

## Rimedi giuridici

- Art. 24 Rimedi giuridici

## Disposizioni finali

- Art. 25 Sospensione o annullamento degli incentivi
- Art. 26 Riscossione indebita
- Art. 27 Diritto di compensazione
- Art. 28 Diritto sussidiario
- Art. 29 Disposizioni abrogative
- Art. 30 Entrata in vigore

## Premessa

*I Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Con il coinvolgimento e il sostegno diretto o indiretto dei privati, essi possono contribuire a creare le condizioni ideali per l'adozione di misure spontanee in linea con gli indirizzi della politica energetica.*

## Disposizioni generali

### Art. 1 - Scopo

1. Il Comune di Savosa eroga incentivi per l'adozione di misure in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.
2. Il presente regolamento disciplina e definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali negli ambiti indicati al cpv. 1.

### Art. 2 - Basi legali

- Gli artt. 186 e segg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- La Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- La Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- La Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (Legge sul CO<sub>2</sub>) del 23 dicembre 2011;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- La Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- Il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento degli incentivi per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica elettrica a domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019 e successivi;
- Il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 e successivi.

## Beneficiari – Autorità competenti e campi di applicazione

### Art. 3 - Beneficiari

1. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica e all'utilizzo di energie rinnovabili sono destinati ai proprietari di edifici primari riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Savosa e variano a seconda del tipo di intervento.
2. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o l'utilizzo di energie e/o tecnologie alternative il cui impatto ambientale è ridotto, sono destinati ai proprietari e/o inquilini domiciliati nel Comune di Savosa.
3. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione della mobilità sostenibile, sono destinati ai cittadini e alle persone giuridiche domiciliate nel Comune di Savosa. È riservato quanto stabilito nei singoli articoli riferiti agli incentivi.

### Art. 4 - Autorità competente

1. L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio che può delegare ai Servizi dell'amministrazione.
2. Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione dei preposti Servizi dell'amministrazione cantonale, di enti e specialisti esterni.
3. In particolare, è competenza del Municipio:
  - a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
  - b) regolare, tramite ordinanze di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente regolamento;
  - c) pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

## Art. 5 - Campi di applicazione

1. Nel limite della disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo e attribuiti specificatamente a questo scopo, il Comune di Savosa riconosce degli incentivi finanziari nei seguenti settori:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche su edifici esistenti;
- e. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;
- f. incentivi per la promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene;
- g. altre misure alternative e/o innovative in ambito energetico/ambientale.

2. I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti nel presente regolamento e/o dalla relativa ordinanza municipale.

3. Non è elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

4. Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

## Art. 6 - Finanziamento

1. Il credito annuo complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto dal Fondo energie rinnovabili (FER). Quest'ultimo può essere utilizzato per il finanziamento totale o parziale degli incentivi.

2. In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste pervenute possono essere messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza dello stesso non potranno essere prese in considerazione.

## Art. 7 - Versamento

Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa ordinanza municipale.

## Procedura e condizioni di incentivazione

### Art. 8 - Procedura

1. La procedura per l'ottenimento degli incentivi è definita tramite ordinanza municipale ed è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio.
2. Il Municipio, una volta verificati gli aspetti di sua competenza e la relativa copertura finanziaria può, in qualsiasi momento, richiedere informazioni supplementari, relative all'oggetto o alla prestazione da sussidiare e fissare delle condizioni per l'ottenimento dell'incentivo.
3. In caso di mancata osservazione delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.
4. La priorità per l'analisi, la valutazione e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa dei documenti e i giustificativi necessari.
5. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate dai giustificativi necessari.

### Art. 9 - Condizioni di incentivazione

1. Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale.
2. In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

3. Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.
4. Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.
5. Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.
6. Il diritto agli incentivi decade se la richiesta, completa di tutta la documentazione, non è stata inoltrata al Municipio entro i termini definiti dall'ordinanza municipale di applicazione.
7. Non è elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.
8. Misure incentivate, divenute obbligatorie a norma di legge, decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

## Incentivi per risanamenti di edifici o impiantistica

### Art. 10 - Risanamenti energetici di edifici

1. Per i risanamenti energetici di base (efficienza energetica dell'involucro) per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari a un minimo del 30% sino a un massimo del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.00 per edificio. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
2. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

### Art. 11 - Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento-ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta da un minimo dal 30% sino a un massimo del 50% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a fr. 2'000.00.
4. Per il "complemento MINERGIE-ECO" è concesso un ulteriore bonus pari a fr. 1'000.00.
5. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

### Art. 12 - Sostituzione di un impianto di riscaldamento – pompe di calore o impianti a pellets

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
2. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore o con un impianto a pellets, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale in edifici residenziali esistenti sul territorio giurisdizionale di Savosa.
3. L'importo concesso ammonta da un minimo del 30% sino a un massimo del 50% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 2'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore e di fr. 2'000.00 + fr. 100.00/kW ritenuto un massimo di fr. 3'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pellets. Il rendimento minimo richiesto dagli impianti a pellets è dell'85%.
4. In caso di installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio per cui è stato concesso il bonus cantonale, è concesso un ulteriore incentivo pari al 30% del bonus cantonale, ritenuto un massimo pari a fr. 1'000.00.
5. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

#### Art. 13 - Sostituzione di una pompa di calore

1. Considerati i requisiti per l'ottenimento dell'incentivo cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari al 50% dello stesso.
2. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

#### Art. 14 - Installazione impianti fotovoltaici

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 20 e 25 del Regolamento del Fondo energie rinnovabili del 29 aprile 2014.
3. L'importo concesso ammonta da un minimo del 30% sino ad un massimo del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo di fr. 2'000.00.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

#### Art. 15 - Batterie di accumulo abbinata a impianti fotovoltaici

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento dell'incentivo a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
2. L'importo concesso corrisponde ad un contributo da un minimo di fr. 300.00 sino a un massimo di fr. 500.00 + fr. 50.00/ kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00 per impianto.
3. Il contributo totale inoltre non deve superare il 35% del costo dell'impianto di stoccaggio.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori.

#### Art. 16 - Installazione impianti solari termici

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
2. L'importo concesso ammonta da un minimo del 30% sino ad un massimo del 50% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 1'500.00.
3. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

#### Art. 17 - Scaldacqua a pompa di calore

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico o a supporto di una caldaia a olio o a gas in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi gli edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
2. L'incentivo è concesso unicamente se lo scaldacqua a pompa di calore è munito del marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP.
3. L'importo concesso corrisponde da un importo da un minimo di fr. 300.00 sino ad un massimo di fr. 500.00 per impianto installato.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori.

## Art. 18 - Analisi CECE®-Plus

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato ([www.cece.ch](http://www.cece.ch)), per edifici esistenti realizzati prima dell'anno 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
2. Certificazione e analisi energetiche: il contributo per singolo immobile è stabilito da un minimo del 30% sino a un massimo del 50% del costo della certificazione CECE Plus, ritenuto un massimo di fr. 1'000.00.

## Incentivi promozione mobilità sostenibile

### Art. 19 – Abbonamenti di trasporto pubblico

1. Possono beneficiare dell'incentivo comunale per il trasporto pubblico le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Savosa.
2. Gli abbonamenti devono essere in corso di validità.
3. L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:
  - a) Abbonamento con denominazione Arcobaleno annuale
  - b) Abbonamento ½ prezzo rilasciato dalle FFS
  - c) Abbonamento Seven 25 (ex Binario 7) rilasciato dalle FFS
  - d) Abbonamento Generale (AG) per adulti rilasciato dalle FFS
  - a) Abbonamento con denominazione Arcobaleno annuale
    - Dal 30 al 50 %, fino a 2 zone, per studenti o apprendisti a tempo pieno fino al 25° anno di età, nonché per i beneficiari dell'AVS
    - Dal 10 al 30 % per tutte le altre persone, fino a 2 zone, per un massimo di CHF 250.00 annuali
  - b) Abbonamento ½ prezzo rilasciato dalle FFS
    - Dal 50 al 70 % per studenti o apprendisti a tempo pieno fino al 25° anno di età, nonché per i beneficiari dell'AVS
    - Dal 30 al 50 % per tutte le altre persone
  - c) Abbonamento Seven 25 (ex Binario 7) rilasciato dalle FFS
    - Dal 50 al 70 % per studenti o apprendisti a tempo pieno
    - Dal 30 al 50 % per tutte le altre persone (fino al 25° anno di età)
  - d) Abbonamento Generale (AG) per adulti rilasciato dalle FFS
    - Sussidio unico pari al 10% del prezzo di abbonamento
4. L'importo concesso corrisponde sempre alla rispettiva tariffa per l'abbonamento di seconda classe ed è versato sul prezzo netto pagato da chi richiede il sussidio (dedotti eventuali contributi già ricevuti come ad esempio contributo del fondo per apprendisti, dall'istituto scolastico o contributi del datore di lavoro, ecc.).

### Art. 20 - Carte giornaliera FFS

1. Il Comune mette a disposizione del pubblico due abbonamenti di seconda classe, sotto forma di biglietto giornaliero. Il prezzo di vendita per i domiciliati è pari a un minimo di fr. 40.00 e un massimo di fr. 50.00 al giorno ed è incassato a cura della Cancelleria Comunale, al momento della consegna del biglietto giornaliero. Per i non domiciliati il prezzo varia da fr. 45.00 a fr. 55.00.

2. Hanno diritto all'uso, sempre che l'abbonamento non sia già prenotato, tutte le persone domiciliate e dimoranti a Savosa. I biglietti giornalieri possono essere richiesti ogni volta per tre giorni consecutivi al massimo. Le persone non domiciliate hanno diritto alla prenotazione con un preavviso di sette giorni lavorativi al massimo. I domiciliati di Massagno godono delle stesse condizioni dei domiciliati di Savosa, limitatamente a un biglietto giornaliero, per il secondo biglietto vale la condizione di preavviso di sette giorni lavorativi al massimo. Il biglietto giornaliero deve essere prenotato alla Cancelleria comunale.
3. Il biglietto giornaliero deve essere ritirato al più tardi il giorno prima del suo utilizzo; i biglietti prenotati e non ritirati dovranno essere pagati.
4. Il biglietto giornaliero può essere utilizzato per tutti i mezzi pubblici convenzionati: treni, autobus, tram, battelli, ecc. In caso di smarrimento, il biglietto non sarà né sostituito né rimborsato.

#### Art. 21 - Biciclette e motoveicoli elettrici

1. Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette/motoveicoli elettrici:
  - I domiciliati e i dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune, da almeno 3 anni, a partire da 14 anni compiuti;
  - Le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede legale nel Comune, da almeno 3 anni, per scopi di mobilità aziendale.
2. L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
  - La bicicletta/motoveicolo deve essere nuova/o e acquistata/o in Svizzera presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera);
  - Al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome) che attesti l'acquisto a titolo personale.
3. L'importo concesso ammonta da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. 300.00 per le biciclette, rispettivamente fr. 500.00 per i motoveicoli.
4. Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:
  - 1 bicicletta/motoveicolo ogni 5 anni per le persone fisiche o le attività economiche con meno di 5 dipendenti;
  - 2 biciclette/motoveicoli ogni 5 anni per le attività economiche con almeno 5 dipendenti.
5. Il beneficiario non può rivendere la bicicletta/motoveicolo entro i primi tre anni dall'acquisto a persone non residenti a Savosa. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, o per cessazione dell'attività, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:
  - Vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
  - Vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
  - Vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
6. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro quattro mesi dalla data di acquisto. In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

#### Art. 22 - Autoveicoli elettrici e presa di ricarica

1. Possono beneficiare dell'incentivo comunale per gli autoveicoli a propulsione elettrica (in seguito veicoli elettrici):
  - Le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune da almeno 3 anni;
  - Le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede legale nel Comune per la flotta di veicoli ubicata sul territorio comunale per scopi di mobilità aziendale, aventi la sede legale da almeno 3 anni nel Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
  - Il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
  - L'automobile deve essere nuova e immatricolata con targhe ticinesi;

- Il veicolo elettrico dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino. Fanno eccezione le automobili acquistate da importatori che non dispongono di concessionari ufficiali con sede nel Canton Ticino;
  - Il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
3. Tutti i veicoli elettrici immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo finanziario, non potranno più percepire, a posteriori, alcun incentivo finanziario, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.
  4. L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi. L'importo concesso ammonta a:
    - Il 10% dell'importo di acquisto dell'automobile ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00;
    - Il 50% dell'importo di installazione e posa della presa di ricarica ritenuto un importo massimo di fr. 500.00.
  5. Per chi acquista il veicolo in leasing si calcola l'incentivo sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi.
  6. Ogni beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 3 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo finanziario è da ritenere personale ed il richiedente ne è responsabile in prima persona, anche in caso di credito ceduto al rivenditore.
  7. Il beneficiario non può rivendere o cedere il veicolo elettrico o cedere il leasing entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:
    - Vendita o cessione entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
    - Vendita o cessione tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
    - Vendita o cessione tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
  8. Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare copia della licenza di circolazione, copia della fattura e della ricevuta dell'avvenuto pagamento oppure copia del contratto di leasing e una copia della decisione di versamento di eventuali incentivi da parte di terzi emanati dall'ente competente.
  9. La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro tre mesi dall'acquisto del veicolo elettrico, fa stato la data riportata sulla fattura di acquisto o sul contratto di leasing.

## Altri incentivi

### Articolo 23 - Benzina alchilata e utensili da giardino elettrici

1. Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Savosa.
2. L'importo concesso è pari al 50% del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo finanziabile di 20 litri annui per nucleo familiare.
3. Possono beneficiare dell'incentivo per gli utensili da giardino elettrici le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Savosa; l'importo concesso ammonta da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. 200.00 una volta ogni 5 anni per nucleo familiare (aziende escluse).

## Rimedi giuridici

### Art. 24 - Rimedi giuridici

1. Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

## Disposizioni finali

### Art. 25 - Sospensione o annullamento degli incentivi

Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente regolamento.

### Art. 26 - Riscossione indebita

1. Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
2. Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

### Art. 27 - Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

### Art. 28 - Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni delle Leggi e regolamenti vigenti applicabili alla fattispecie.

### Art. 29 - Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate:

- L'Ordinanza Municipale per il sussidio della benzina alchilata, del 2 luglio 2008;
- L'Ordinanza Municipale concernente l'attribuzione di un contributo per l'acquisto di una bicicletta elettrica, del 9 dicembre 2011 (aggiornata nel 2016 e 2018);
- L'Ordinanza Municipale concernente l'attribuzione di un contributo per il certificato energetico cantonale degli edifici (CECE), del 22 dicembre 2011;
- Le Disposizioni Municipali per l'utilizzo dell'abbonamento giornaliero FFS per i Comuni, del 1. Luglio 2017;
- Le Disposizioni concernenti i contributi comunali per gli abbonamenti annuali (Tariffa integrata arcobaleno – TIA), dell'agosto 2019.

### Art. 30 - Entrata in vigore

A norma della Legge organica comunale, il presente regolamento entra in vigore il 1. ottobre 2021 dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale il 14 giugno 2021  
Ratificato dalla SEL il 19 ottobre 2021